



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 – Pilatus Bank / BCE

(causa C-701/19 P)¹

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall'autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell'autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione»

1. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico vertente sul cambiamento della rappresentanza della ricorrente – Esame d'ufficio*

(v. punto 23)

2. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente*

(v. punto 25)

3. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell'Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto*

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 27, 30-38)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

¹ GU C 406 del 2.12.2019.

- 2) La Pilatus Bank plc è condannata alle spese.